

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 189/05/2011

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per posta il 21 luglio 2010 la Minitalia s.p.a. in liquidazione (di seguito società), in persona del liquidatore "pro tempore", proponeva opposizione alla cartella n. 019 201002098133188000, emessa dalla Equitalia Esatri s.p.a., con la quale, a seguito del controllo automatizzato del Modello Unico 2007, le era stato chiesto il pagamento della somma di € 13.963,89, oltre ai compensi di riscossione e ai diritti di notifica, per omesso e/o tardivo pagamento degli acconti e del saldo Irap, interessi e sanzioni.

Deduceva preliminarmente la nullità della cartella: 1) per il mancato invio della comunicazione di irregolarità; 2) perché tale comunicazione, richiamata nella cartella, non era stata allegata. Nel merito sosteneva l'illegitimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto: 1) il saldo era stato versato regolarmente; 2) la seconda rata di acconto non era dovuta.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate (di seguito Agenzia), la quale, dato atto che aveva provveduto allo sgravio relativamente al saldo e agli accessori (interessi e sanzione), contestava la fondatezza del ricorso nel resto.

La controversia veniva trattata in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della cartella. L'eccezione è infondata.

Invero: 1) come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. trib. 23 luglio 2010 n. 17396), l'invio della comunicazione di irregolarità è necessario, nel caso di controllo automatizzato, solo nell'ipotesi in cui dal controllo emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione e non anche nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, in cui vi sia stato un omesso versamento di imposte, calcolate correttamente nella stessa dichiarazione; 2) la mancata allegazione della comunicazione non produce nullità, in quanto il «dettaglio degli addebiti» contiene l'indicazione dei titoli della pretesa. Per cui non si vede che cosa la comunicazione di irregolarità avrebbe potuto aggiungere al contenuto della cartella.

Passando al merito, va preso atto che la ricorrente ha prodotto in udienza un secondo provvedimento di sgravio, emesso il 17 dicembre 2010. Per effetto di tale provvedimento e di quello precedente, prodotto dall'Agenzia, la materia del contendere si restringe agli interessi e alla sanzione (voci nn. 3 e 4 della cartella), connessi all'insufficiente versamento della seconda rata di acconto dell'Irap.

Con riferimento a tale parte dell'iscrizione a ruolo, il ricorso è infondato.

La società riconosce (pag. 5 del ricorso) di avere versato solo «in parte» la rata di cui sopra, ma sostiene che l'insufficiente versamento non potrebbe penalizzarla, in quanto la rata non era dovuta. Si richiama, in particolare, all'art. 17, terzo comma, del DPR n. 435/2003, mod. dall'art. 37, comma 11, del D.L. n. 223/2006 (convertito con L. n. 248/2006), secondo cui la seconda rata di acconto va versata «entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta». Ed afferma che, essendo stata posta in liquidazione il 29 novembre 2007, dal giorno successivo sarebbe iniziato un nuovo periodo di imposta. Con la conseguenza che, non essendo decorsi gli 11 mesi, la seconda rata non andava versata.

L'assunto non può essere condiviso.

Il vizio di tale assunto sta nel ritenere che la messa in liquidazione chiuda un periodo di imposta e ne apra un altro, con decorrenza dal giorno della stessa messa in liquidazione.

In realtà il periodo di imposta è unico e va, nel caso di specie, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Tale periodo non è stato interrotto dalla messa in liquidazione, in quanto questa non ha comportato l'estinzione della società, ma ha dato semplicemente luogo ad una ulteriore fase di esecuzione del contratto sociale, diretta alla liquidazione del patrimonio. Per cui, dovendosi gli 11 mesi computare dal 1° gennaio, la seconda rata di acconto andava versata entro il 30 novembre 2007 e il suo versamento insufficiente legittima l'applicazione degli interessi e della sanzione.

Né appare pertinente il richiamo alla decisione n. 400/86 dell'allora Commissione Tributaria di 2° grado di Bergamo (doc. n. 4 della ricorrente), in quanto nel caso esaminato da tale Commissione si era verificata non la messa in liquidazione, ma la trasformazione della società da s.n.c. in s.r.l.. Con la conseguente creazione di un nuovo soggetto giuridico (la società di capitali), avente una personalità distinta da quella dei soci.

"In parte qua", il ricorso va dunque respinto.

L'esito della controversia induce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle voci nn. 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 e 13 della cartella; 2) dichiara dovuti gli importi di cui alle voci nn. 4 e 5 della stessa cartella; 3) compensa le spese di lite.